



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

T: +33 (0)3 88 41 20 18
F: +33 (0)3 88 41 27 30
www.echr.coe.int

Prof. Pierluigi CONORTI, Legal Representative of
Associazione DiReSoM
Diritto e Religione nelle Società Multiculturali
Piazza dei Cavalieri n° 2
56126 PISA
ITALIE

FIRST SECTION

ECHR-LE14.8bP3
PC/LAC/nn

13 June 2024

Application no. 4311/22
Associazione culturale Assalam di Cantu' v. Italy

Dear Sir,

I acknowledge receipt of your letter of 12 May 2024, in which you seek leave on behalf of Associazione DiReSoM Diritto e Religione nelle Società Multiculturali – “Law and Religion in Multicultural Societies” to intervene as a third party in the Court’s proceedings in the above case (Rule 44 § 3 (a) of the Rules of Court).

In reply, I should inform you that the President of the Section has granted leave, under Rule 44 § 3 of the Rules of Court, for you to make written submissions to the Court on behalf of Associazione DiReSoM Diritto e Religione nelle Società Multiculturali – “Law and Religion in Multicultural Societies”.

In accordance with Rule 44 § 5, the President of the Section has directed that your submissions, which must not exceed ten pages of typescript, should reach the Court by **4 July 2024**. Furthermore, having regard to the nature of a third-party intervention, these submissions should not include any comments on the facts or merits of the case, but should address only the general principles applicable to the determination of the case. Lastly, I should remind you that submissions must be made in one of the official languages of the Court, English or French (Rule 44 § 6).

In accordance with Rule 44 § 6, your submissions will be forwarded to the parties, who will be given an opportunity to file written observations in reply.

.../...


I enclose, for your information, a copy of the subject matter of the case prepared by the Registry and the questions to the parties, together with a copy of the application form submitted by the applicant.

Yours faithfully,



Ilse Freiwirth
Section Registrar

Enc.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Published on 19 February 2024

FIRST SECTION

Application no. 4311/22
ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSALAM DI CANTÙ
against Italy
lodged on 12 January 2022
communicated on 1 February 2024

SUBJECT MATTER OF THE CASE

The applicant is a Muslim association which originally had religious and worship purposes. It subsequently amended its statute and currently pursues cultural purposes.

The applicant association was denied by the competent domestic authority the authorisation to use as place of worship a building originally rented and subsequently purchased by it. The dismissal was based on section 72 of Law no. 12 of 31 March 2015 of the Lombardia Region. This provision was subsequently declared unconstitutional by the Constitutional Court's judgment no. 254 of 5 December 2019. Accordingly, the dismissal of the applicant's request to establish its place of worship was quashed by the Lombardia Regional Administrative Court (*tribunale amministrativo regionale*, "TAR") on 18 January 2021.

However, pending the proceedings, the applicant association amended its statute and declared to the competent domestic authority that it would have used the building for "cultural" and not "religious" activities.

On 29 May 2015 the Municipality of Cantù had intimated the applicant not to use the building for religious purposes. On 22 June 2017 the applicant was further intimated not to use the building as a place of worship, in the absence of the authorisation provided for by section 52 (3-bis) of Law no. 12 of 11 March 2005 of the Lombardia Region. The Municipality warned the applicant that the use of the building for religious purposes would have

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSALAM DI CANTU' v. ITALY – SUBJECT MATTER OF
THE CASE AND QUESTIONS

entailed a transformation of the property in violation of the applicable rules on the use of land, and justified the transfer of ownership to the Municipality, without the payment of any compensation. On 11 June 2017 the Municipality, considering that the applicant association had breached the warning, notified it of the act transferring the ownership of the building. The measure was eventually upheld by the Council of State on 19 July 2021.

Both before and after the conclusion of the proceedings, the applicant was denied several times by the competent domestic authorities the authorisation to celebrate the Ramadan or other religious activities in the building or other public spaces. On some occasions, such denial has been quashed by the competent administrative courts.

The applicant association complains under Article 9 of the Convention that the domestic authorities continually prevented it, unlawfully and without good reasons, from establishing a place of worship. Relying on Article 14 of the Convention, the applicant association further argues that there has been a general, publicly demonstrated and overt opposition of the local public administration to its intention to build its place of worship, because of its religious activities. Lastly, the applicant association complains that there has been an unlawful and disproportionate interference with the right to the peaceful enjoyment of its possessions, guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, as the ownership of the building it intended to use for religious purposes has been transferred to the Municipality of Cantù.

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSALAM DI CANTU' v. ITALY – SUBJECT MATTER OF
THE CASE AND QUESTIONS

QUESTIONS TO THE PARTIES

1. Can the applicant association be considered a “community of believers” and, accordingly, does it have standing, under Article 34 of the Convention, to lodge the complaint under Article 9 of the Convention on behalf of its members (see *Cha'are Shalom Ve Tzedek v. France* [GC], no. 27417/95, § 72, ECHR 2000-VII, and *Association for Solidarity with Jehovah's Witnesses and Others v. Turkey*, nos. 36915/10 and 8606/13, § 87, 24 May 2016)?
 - 1.1. If so, has there been an interference with the applicant association’s freedom of religion, within the meaning of Article 9 § 1 of the Convention (see *The Religious Denomination of Jehovah's Witnesses in Bulgaria v. Bulgaria*, no. 5301/11, § 97, 10 November 2020, with further references)?
 - 1.2. If so, was that interference in accordance with the requirements of Article 9 § 2 (see *Association for Solidarity with Jehovah's Witnesses and Others*, cited above, §§ 92-108, *Religious Community of Jehovah's Witnesses of Kryvyi Rih's Ternivsky District v. Ukraine*, no. 21477/10, §§ 51-59, 3 September 2019, *The Religious Denomination of Jehovah's Witnesses in Bulgaria v. Bulgaria*, cited above, §§ 98-115)?
2. Has the applicant association suffered discrimination in the enjoyment of its Convention rights under Article 9 of the Convention and/or Article 1 of Protocol No. 1, in breach of Article 14 of the Convention (see, *mutatis mutandis*, *İzzettin Doğan and Others v. Turkey* [GC], no. 62649/10, § 160 and 165, 26 April 2016, and *Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı v. Turkey*, no. 32093/10, §§ 48-49, 2 December 2014)?
3. Has there been a breach of the applicant association’s right to the peaceful enjoyment of its possessions, guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention?
4. The parties are invited to clarify whether, following the TAR’s judgment of 18 January 2021, the applicant association requested again the Municipality to issue the authorisation provided for by section 52 (3-bis) of Law no. 12 of 11 March 2005 of the Lombardia Region, or whether it was prevented from lodging such request, given that the ownership of the building had been transferred to the Municipality.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Cour Européenne
des Droits de l'Homme

17 JAN. 2022

Arrivée

ENG - 2021/1
Application Form

About this application form

This form is a formal legal document and may affect your rights and obligations. Please follow the instructions given in the "Notes for filling in the application form". Make sure you fill in all the fields applicable to your situation and provide all relevant documents.

Warning: If your application is incomplete, it will not be accepted (see Rule 47 of the Rules of Court). Please note in particular that Rule 47 § 2 (a) requires that a concise statement of facts, complaints and information about compliance with the admissibility criteria MUST be on the relevant parts of the application form itself. The completed form should enable the Court to determine the nature and scope of the application without recourse to any other submissions.

Barcode label

If you have already received a sheet of barcode labels from the European Court of Human Rights, please place one barcode label in the box below.

4 311/22

Reference number

If you already have a reference number from the Court in relation to these complaints, please indicate it in the box below.

A. The applicant

A.1. Individual

This section refers to applicants who are individual persons only. If the applicant is an organisation, please go to section A.2.

1. Surname

2. First name(s)

3. Date of birth

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Y

e.g. 31/12/1960

4. Place of birth

5. Nationality

6. Address

7. Telephone (including international dialling code)

8. Email (if any)

9. Sex male female

A.2. Organisation

This section should only be filled in where the applicant is a company, NGO, association or other legal entity. In this case, please also fill in section D.1.

10. Name

Associazione culturale Assalam di Cantù

11. Identification number (if any)

90038340130

12. Date of registration or incorporation (if any)

0 5 0 9 2 0 1 4 e.g. 27/09/2012
D D M M Y Y Y Y

13. Activity

Associazione culturale della comunità Islamica locale

14. Registered address

Via Milano 127/d
Cantù (Como)
22063 Italy

15. Telephone (including international dialling code)

+39 3387509633

16. Email

khalid_80@hotmail.it

Subject matter of the application

All the information concerning the facts, complaints and compliance with the requirements of exhaustion of domestic remedies and the six-month time-limit laid down in Article 35 § 1 of the Convention must be set out in this part of the application form (sections E, F and G). It is not acceptable to leave these sections blank or simply to refer to attached sheets. See Rule 47 § 2 and the Practice Direction on the Institution of proceedings as well as the "Notes for filling in the application form".

E. Statement of the facts

58. Il Ricorso riguarda il procedimento 1854/2017 illustrato al punto 1.2. Data la complessità della vicenda e i numerosi procedimenti giudiziari nel corso degli anni, ai soli fini di una maggiore chiarezza nei punti 1.1 e 1.3 si illustrano, rispettivamente, i fatti e i procedimenti precedenti e successivi al procedimento 1854 ma ad esso strettamente collegati. 1.1 - Premesse, procedimento 1705/2015 e giudizi di costituzionalità. Il 5.11.13 Aedes Costruzioni presentava istanza per insediamento di un luogo di culto nel Fabbricato sito in via Milano 127/d a Cantù ('il 'Fabbricato') (Allegato 1). Il 31.1.14, il Comune di Cantù, allora amministrato dalla lista civica Lavori in corso, accoglieva l'Istanza (Allegato n. 2). Il 5.9.14 veniva costituita l'Associazione Islamica di Cantù, poi ridenominata 'Associazione Culturale Assalam di Cantù' ('il Ricorrente' o la 'Associazione') in seguito alla modifica dello Statuto tramite assemblea straordinaria del 9.10.16 (Allegato 3). L'Associazione diventava il riferimento della comunità originaria da Paesi di cultura araba e islamica, spesso di cittadinanza italiana, residenti nel Comune e la cui consistenza è confermata da dati statistici ufficiali (Allegato 4). Il 31.10.14 il Ricorrente sottoscriveva un contratto di concessione in godimento con opzione di acquisto del Fabbricato. Il Fabbricato era inserito dallo strumento urbanistico in ambiti 'industriali artigianali commerciali, direzionali', che include le attività culturali, come previsto dall'articolo. 8.1.8 del piano delle regole del Piano Governo Territorio (Allegato 5). Il 9.12.14 Aedes Costruzioni presentava istanza di permesso di costruire per la creazione di un luogo di culto. Il 3.2.15 veniva approvata la Legge Regionale 2/2015 che modificando la Legge Regionale 12/2015 imponeva l'adozione per i comuni di un 'piano per le attrezzature religiose' entro 18 mesi (Allegato 6). Il Piano non veniva adottato dal Comune. Il 12.2.15, il Comune inviava preavviso di rigetto all'istanza di permesso di costruire del 9.12.14, per via della mancanza del Piano per le attrezzature; il preavviso veniva confermato con provvedimento 15486/2015 del 22.4.15/7.5.15, negando il permesso a costruire (Allegato 7). Il Ricorrente presentava ricorso 1705/2015 al Tribunale Amministrativo Regionale (Allegato 8). Il 23.2.16 la Corte Costituzionale con sentenza 63 dichiarava la parziale incostituzionalità dell'art. 70.2bis della Legge 12/2015, esortando i comuni a promuovere attrezzature religiose anche nei confronti di confessioni prive di intesa con lo Stato (Allegato 9). Il 5.12.19, con sentenza 254 la Corte Costituzionale dichiarava incostituzionale l'articolo 72, sottolineando come il diritto di culto include il diritto di disporre di spazi adeguati, esortando le amministrazioni a rendere disponibili spazi pubblici per attività religiose, senza frapporre ostacoli ingiustificati per l'esercizio di culto in luoghi privati (Allegato 10). Il 18.1.21 il Tribunale Amministrativo Regionale nel ricorso 1705 annullava il provvedimento 15486, considerando la sentenza 254 della Corte Costituzionale. (Allegato 11).

1.2 - Procedimento principale 1854/2017 oggetto del Ricorso.

1.2.1 Premessa: motivazioni politiche e elettorali determinanti. Dal 2014 si è creato nei confronti dell'Associazione un clima di discriminazione, con dure dichiarazioni di politici e membri dei governi locali e nazionale di diversi partiti, manifestazioni fuori dal Fabbricato, raccolte firme, referendum e comitati contro il luogo di culto e la libertà di religiosa della comunità islamica che non possono essere ignorate. Per praticità tali dichiarazioni si raggruppano nell'Allegato 12.

1.2.2 Il ricorso 1854/2017. Il 15.12.16, il Ricorrente acquistava la proprietà piena del Fabbricato, risolvendo il precedente contratto di concessione di godimento (Allegato 13). In attesa della decisione nel procedimento 1705/2015, o dell'approvazione di un Piano per le attrezzature religiose, il Ricorrente adibiva il Fabbricato a sede di attività culturali per la propria comunità. Il 9.10.16 il Ricorrente modificava lo Statuto, eliminando ogni riferimento a finalità religiose e cambiando la denominazione in 'Associazione Assalam', così come confermato dall'Ordine del giorno della relativa Assemblea straordinaria (Allegato n. 3) e dal programma annuale 2017/2018 (Allegato 14). Il 10.5.17, il Ricorrente trasmetteva al Comune una Comunicazione di cambio di destinazione d'uso senza opere, prevista dall'Articolo 52.2 della Legge Régionale 12/2005, da 'Laboratorio' a 'Sede di Associazione Culturale', non comportante la trasformazione in luogo di culto, accompagnata da relazione professionale e certificazioni urbanistiche (Allegato 15). Al sensi della medesima Legge la comunicazione costituisce titolo per adibire l'immobile a sede dell'Associazione e questo fatto non è mai stato opposto dalle autorità locali. La Comunicazione del 10.5.17 non veniva inibita dal Comune. Tra il 26.5.17 e il 27.6.17 ricorreva il Ramadan. Nello stesso periodo, l'11.6.17 e il 25.6.17 avevano luogo le elezioni comunali e il destino del Fabbricato era al centro del dibattito elettorale. Per la prima volta dal 2013, nel 2017 veniva negato al Ricorrente e alla comunità musulmana locale qualsiasi spazio pubblico, privato e anche temporaneo per la celebrazione del Ramadan. In passato era infatti stata assegnato uno spazio pubblico (Allegato 16). Il 15.5.17, il Ricorrente presentava richiesta di uso temporaneo del Fabbricato per il Ramadan, ma il 29.5.17 il Sindaco, dopo parere regionale, negava l'uso (Allegato 17). Nel frattempo, il Ricorrente iniziava la propria attività culturale nel Fabbricato. Tuttavia, proprio il 29.5.17, il Comune con nota

Statement of the facts (continued)

59.

22062 diffidava ad utilizzare il Fabbricato come luogo di culto, contestando l'assenza del piano delle attrezzature religiose e la mancanza di permesso di costruire per il mutamento di destinazione d'uso relativo a luogo di culto previsto dall'Art. 52.3 bis della Legge 12/2005 (Allegato 1). La diffida era basata sulla presunta esistenza di attività di culto a seguito di un 'monitoraggio esterno' della Polizia locale che attestava una presenza di persone desumibile dai veicoli parcheggiati nelle serate di venerdì e sabato e dai accertamenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'Articolo 650 codice penale per inosservanza di un provvedimento dell'Autorità, imputando l'inosservanza proprio il giorno stesso della diffida (Allegato 19). Si sottolinea che, sia il Presidente del Tribunale di Como, L'1.6.17, il Ricorrente presentava richiesta di occupazione dell'area scoperta pertinenziale del Fabbricato con una tensostruttura, ma la richiesta veniva respinta il 6.6.17 (Allegato 20). Sempre l'1.6.17, l'Associazione presentava distinta richiesta di occupazione di suolo pubblico temporaneo per 30 giorni. Anche tale richiesta veniva respinta il 6.6.17 con nota 22749 e nessuno spazio alternativo veniva proposto dal Comune (Allegato 21). Il 22.6.17, a tre giorni dal ballottaggio delle elezioni comunali, il Comune con Ordinanza registro generale 36 ingiungeva al Ricorrente la cessazione della presunta destinazione d'uso di luogo di culto mutuata in assenza del permesso di costruire ex art. 52.3 bis Legge 12/2005, avvisando che l'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione costituiva titolo per acquisizione gratuita immissione in possesso e trascrizione nei registri immobiliari dell'immobile al patrimonio del Comune, oltre ad una sanzione pecuniaria tra 2000 e 20000 euro (Allegato 22). Secondo l'Ordinanza, il Fabbricato era usato come luogo di culto sulla base delle allegate Comunicazioni della Polizia locale del 5.6.17 e del 16.6.17: tali comunicazioni erano basate su osservazioni esterne del parcheggio, come l'intestazione a cittadini nordafricani dei veicoli parcheggiati, l'uso di costumi tradizionali come tuniche o turbanti o l'ascolto di voci in lingua sconosciuta agli agenti. Mancava un accertamento sull'appartenenza di tali soggetti all'Associazione e non veniva accertata un'attività di preghiera; il rapporto di polizia locale riconosceva come l'affluenza era aumentata proprio nei giorni e negli orari del Ramadan. Non interveniva alcun mediatore culturale, esperto o interprete. Il 26.6.17 viene eletta una nuova giunta comunale guidata da un sindaco del partito Lega Nord nel cui programma elettorale veniva precisato come 'non permetteremo mai l'apertura di una moschea sul territorio cittadino' (Allegato 23). Il 24.7.17 il Ricorrente trasmetteva al Comune richiesta di riesame dell'Ordinanza del 22.6.17 che rimaneva però senza alcun esito (Allegato 24). Il 3.8.17, il Ricorrente presentava ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (procedimento 1854/2017), il 'Ricorso principale' per l'annullamento dell'Ordinanza n. 22.6.2017 (Allegato 25). Il 30.8.17, con atto di intimazione e diffida emanato in via preventiva, il nuovo Sindaco diffidava il Presidente dell'Associazione a utilizzare/destinare il Fabbricato e le pertinenze per la celebrazione di qualsivoglia culto e professione religiosa in occasione della Festa del Sacrificio, celebrata in tutto il mondo islamico dal 31.8.17 (Allegato 26). Il 6.10.17, l'Associazione impugnava l'atto di intimazione del 30.8.17 con ricorso per motivi aggiunti nell'ambito del ricorso principale 1854/2017 chiedendo anche misure cautelari (Allegato 27). In presenza di tali continui dinieghi, il 10.10.17 l'Associazione presentava nuova richiesta di permesso di costruire avente ad oggetto 'cambio di destinazione d'uso senza opere' da sede di Associazione culturale a centro sociale a cui il Comune assegnava numero pratica 458/2017 (Allegato 28). Pur in pendenza di tale nuova istanza e della richiesta di sospensione cautelare dell'Ordinanza del 22.6.17, proprio il giorno dopo, il 11.10.17, il Comune notificava provvedimento 43386 in cui accettava l'inottemperanza alla summenzionata Ordinanza, del 22.6.17 e ordinava la consegna delle chiavi dell'immobile entro 10 giorni per l'immissione in possesso, oltre ad una sanzione pecuniaria di euro 4.000 (Allegato 29). Si svolgevano numerosi accertamenti proprio il venerdì, giorno sacro per la religione islamica, e in concomitanza della festa del sacrificio, con appostamenti e schedatura dei proprietari delle auto parcheggiate. Non veniva accertata con precisione un'attività di preghiera che si presumeva sulla base di deduzioni degli agenti su lingua, cultura, costumi, culti islamici e numero delle auto parcheggiate senza partecipazione di alcun esperto, interprete mediatore culturale. Gli agenti ammettevano di non comprendere la lingua Araba. Il 17.10.17, il Comune Urbanistica Privata del medesimo Comune dava atto della richiesta, tramite nota 13.10.2017, del Settore Comune, nonché all'acquisizione delle chiavi per l'immissione in possesso, chiedendo al Ricorrente la consegna delle chiavi entro 10 giorni, indicando di consegnare il Fabbricato libero da persone e cose (Allegato 30). Il 17.10.17 il Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza 1350 respingeva la richiesta di sospensione cautelare dell'Ordinanza del 22.6.17 (Allegato 31). Il 23.10.17 il Ricorrente presentava secondo ricorso per motivi aggiunti nel ricorso principale 1854/2017 chiedendo, previ provvedimenti cautelari, l'annullamento degli atti 43386 e 44706, di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e la condanna del Comune al risarcimento del danno (Allegato 32 - in cui per praticità si includono le successive memorie del Ricorrente). Il 24.10.17 veniva concessa misura cautelare dal Presidente di sezione del Tribunale Amministrativo (Allegato 33). Il 21.11.17 il Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza 1518 sospendeva i provvedimenti impugnati con il secondo ricorso per

Statement of the facts (continued)

60.

motivi aggiunti del 23.10.17, fino alla definizione della richiesta di permesso a costruire del 10.10.17 (Allegato 34). Il 14.12.2017, viste le opposte ordinanze 1350 e 1518, il Ricorrente ricorreva al Consiglio di Stato per riformare l'ordinanza 1350 (Allegato 35) che veniva respinta (Allegato 36). Il 27.8.18, il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza 2018/2018 respingeva il ricorso principale del 3.8.17, dichiarava inammissibili i motivi aggiunti del ricorso del 6.10.17 e, accoglieva in parte i motivi aggiunti del ricorso del 23.10.17, annullando il provvedimento del 17.10.17 che disponeva la trascrizione dei beni immobili, ma non il provvedimento 43386 dell'11.10.17 in cui il Comune preannuncia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale (Allegato 37). Il 20.9.18, il Ricorrente presentava ricorso 7573/2018 al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o riforma della sentenza 2018/2018, previe misure cautelari, nella parte in cui respingeva il ricorso principale e non esaminava gli ulteriori motivi (Allegato 38 - in cui per praticità si includono le successive memorie conclusive e di replica). Si sottolineava, anche nelle successive memorie, la violazione dei principi di libertà religiosa e culturale, violazione della proprietà privata, libertà di associazione, equo processo e non discriminazione. Il 19.10.18 il Consiglio di Stato con Ordinanza 5133/2018 sospendeva l'esecutività della sentenza 2018/2018 accogliendo istanza del Ricorrente (Allegato 39). Con Ordinanza 2631 del 24.4.19 il Consiglio di Stato sospendeva il giudizio in attesa della definizione delle pronunce pendenti presso la Corte Costituzionale. Il 19.7.21 il Consiglio di Stato rigettava l'appello, proposto il 20.9.18 e l'appello incidentale promosso dal Comune di Cantù, confermando la sentenza 2018/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale (Allegato 40). Venivano qui esauriti i rimedi interni sul ricorso principale.

1.3 - Fatti ulteriori che testimoniano la continua violazione della Convenzione e altri procedimenti giudiziari intrapresi dal Ricorrente inerenti al Fabbriacato.

1.3.1 Procedimento 1574/2018. Il 10.11.17, il Comune sospendeva il procedimento avviato con la domanda di permesso di costruire del 10.10.17. Dopo ricorso dell'Associazione, il 4.1.18 il Comune comunicava il riavvio del procedimento con nuova decorrenza di termini. Il 2.2.18, il Comune comunicava i motivi ostativi all'istanza del 10.10.17 e il 6.4.18 il diniego definitivo (Allegato 41). Il provvedimento veniva impugnato con ricorso 1574/2018 presso il Tribunale Amministrativo Regionale (Allegato 42). Con sentenza del 18.1.2021 il Tribunale Amministrativo respingeva il ricorso (Allegato 43).

1.3.2 Procedimento 891/2018. Il 22.12.17, il Ricorrente presentava istanza ex art 70 della Legge Regionale 12/2005, per individuare un'area da destinare a servizi religiosi, vista l'omessa adozione del Piano per le attrezzature religiose (Allegato 47). Il 19.1.18, il Comune rispondeva che non era in corso alcuna procedura di adozione del Piano per le attrezzature religiose (Allegato 48).

8 il Ricorrente, con altre quattro associazioni, presentava istanza per una struttura provvisoria per il Ramadan (Allegato 50). Il 12.4.18 con provvedimento 16328, il Comune negava per il secondo anno consecutivo la concessione di uno spazio per il Ramadan (Allegato 51). L'Associazione presentava ricorso d'urgenza 1089 al Tribunale Amministrativo Regionale (Allegato 52) che il 15.5.18 con misura cautelare permetteva il Ramadan nel Fabbriacato evidenziando il danno grave e irreparabile e l'assenza di problematiche di igiene, sicurezza o ordine pubblico (Allegato 53).

1.3.4 Procedimento 900/2019. Il 21.3.19 il Ricorrente presentava istanza per utilizzare temporaneamente il Fabbriacato per il Ramadan. Anche tale istanza veniva respinta con provvedimento 20121 del 19.4.19. Il Ricorrente presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Allegato 54) che con ordinanza del 16.5.19 concedeva misura cautelare (Allegato 55).

1.3.5 Procedimento avverso diniego richiesta del 9.12.14. La sentenza del 8.1.21 il Tribunale Amministrativo Regionale nel 1705 (Allegato 11) faceva salve le determinazioni del Comune che l'1.4.21 il Comune notificava al Ricorrente diniego definitivo alla richiesta del 9.12.14 (Allegato 56). Il 28.5.21 il Ricorrente faceva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Allegato 57).

1.3.5 Fatti successivi. Il 21.1.20 il Ricorrente chiedeva al Comune un riesame complessivo in autotutela della vicenda alla luce delle sentenze amministrative e costituzionali (Allegato 58), che veniva respinto (Allegato 59). Il 23.9.20, testimoniando sui fatti del ricorso principale nel procedimento penale a carico del Presidente dell'Associazione, il comandante pro tempore della polizia locale ammetteva sia la pacifica prevalenza delle attività culturali sui presunti momenti di preghiera, sia la mancanza di conoscenze specifiche sulla religione e cultura islamica del personale intervenuto (Allegato 60). Il 4.5.21 l'Associazione presentava ennesima richiesta di spazio pubblico per la festa di fine Ramadan 2021 che veniva respinta per il quinto anno consecutivo (Allegato 61).

F. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments

61. Article invoked Articolo 6 – alla luce degli Articoli 9 e 14 della Convenzione, 1 del Protocollo No. 1 e 1 del Protocollo No. 12 e del diritto internazionale generale. Tali aspetti sono meglio precisati nel punto 1.1 dell'Allegato 62	<p>Explanation</p> <p>1.1.1 Le autorità e le corti non hanno considerato come il procedimento coinvolgesse aspetti complessi di una minoranza culturale e religiosa: nessun mediatore culturale, esperto o interprete è intervenuto nell'istruttoria delle autorità locali e nei giudizi interni; la procedura amministrativa si è svolta senza alcun contraddirittorio e la negazione di diritti tutelati dalla Convenzione è basata solo su deduzioni di agenti di polizia locale senza conoscenza sufficiente della cultura, lingua e religione araba. Se le Corti nazionali non possono meramente approvare un rapporto di esperti (Ibrahim and Others v. Russia, §§ 106-107), tantomeno possono limitarsi ad approvare un rapporto di "non-experti" basato su mere deduzioni ed errori macroscopici, come la confusione di abiti tradizionali con abiti di preghiera o di riti tradizionali con preghiere. Se l'Articolo 6 garantisce il diritto di partecipare ad un procedimento attraverso un'interprete, non può non essere vero il parallelo dovere dell'autorità locale e dei giudici interni di rivolgersi ad esperti per valutare aspetti complessi di una cultura e di una religione minoritaria.</p> <p>1.1.2 Vi è un palese <u>vizio di motivazione</u> sulla violazione dell'Articolo 1 del Protocollo No 1, che è stata invocata più volte dall'Associazione e su cui le corti non si sono mai espresse. Vi è assenza di motivazione anche sull'<u>occasionalità della contestata attività di preghiera rispetto alle attività culturali dell'Associazione e sull'applicazione di norme in materia di abusivismo edilizio a comportamenti di natura culturale e religiosa</u>.</p> <p>1.2.1 Negazione continua e assoluta della libertà di osservare 'pratiche e 'riti' nel Fabbricato e in ogni altro spazio. I provvedimenti delle autorità hanno negato dal 2017 la libertà di osservare pratiche e riti tradizionali non implicant attività di preghiera, tutelate dall'Articolo 9, come la festa del Ramadan e la festa del Sacrificio, parte fondamentale della vita associativa di una comunità religiosa e culturale. Le autorità locali hanno impedito all'Associazione l'utilizzo del Fabbricato di sua proprietà per celebrare tali riti e pratiche. L'Ordinanza del 22.6.16 e la pretesa acquisizione gratuita del Fabbricato al patrimonio comunale del 10.11.17 mirano a negare definitivamente all'Associazione la possibilità di accedere ad un luogo dove celebrare riti e pratiche tradizionali. Con l'atto del 30.8.17 si diffidava con un provvedimento discriminatorio e contrario all'Articolo 9 'in via preventiva' la celebrazione di 'qualsivoglia culto e professione religiosa' nel Fabbricato. Inoltre, per la prima volta, dal 2017 veniva negato con continui dinieghi qualsiasi spazio alternativo per la celebrazione del Ramadan. Tali misure, adottate senza la partecipazione di un mediatore culturale sono ingiustificate, non necessarie e, in ogni caso, non proporzionali.</p> <p>1.2.2 Interferenze alle presunte manifestazioni di culto ingiustificate e non proporzionali. Se anche un momento di preghiera si fosse svolto, sarebbe stato occasionale rispetto alle attività culturali dell'Associazione e imputabile anche alla decisione delle stesse autorità di negare per la prima volta ogni altro spazio pubblico per il Ramadan e di non adottare il Piano per le attrezzature religiose. E' contrario all'Articolo 9 ritenere che un momento di preghiera 'occasionale' durante un rito tradizionale possa elevare un edificio a 'luogo di culto', ed è inaccettabile applicare a questo contesto l'articolo 52.3 bis della L.R. 12/2005 pretendendo che un'Associazione culturale impedisca una preghiera occasionale agli associati. Illegittimo nel confronti di una minoranza religiosa è applicare disposizioni in materia di abusivismo edilizio come l'art. 31 del d.p.r. 380/2001 per sanzionare momenti di preghiera o culto, che non possono certo essere 'demoliti'. Era inoltre il Comune, e non certo l'Associazione, che doveva adottare il Piano per le attrezzature religiose, la cui assenza era contestata nell'ordinanza del 22.6.16. Le attività di culto erano comunque ammesse nel Fabbricato dal provvedimento del 31.1.14 del Comune. Illegittima era la diffida del 30.8.17, che impedisce 'preventivamente' qualsiasi attività di culto. Vista la pretesa acquisizione gratuita del Fabbricato al patrimonio comunale e la negazione di ogni spazio pubblico o privato, si tratta di interferenze ingiustificate, non necessarie e, in ogni caso, non proporzionali.</p> <p>1.2.3 Assenza di imparzialità e equilibrio tra libertà religiosa e esigenze urbane. In presenza di un continuo contenzioso, dal 2017 non è garantito il giusto equilibrio tra libertà religiosa e esigenze urbane chiesto dalla Corte. Le autorità hanno opposto solo continui dinieghi e provvedimenti drastici. In tal senso, non si può ignorare la tensione politica verso il Ricorrente e la sua libertà di culto.</p>
--	--

Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continued)

<p>62. Article invoked Articolo 11 - alla luce degli articoli 6, 9 e 14 della Convenzione, degli Articoli 1 e 2 del Protocollo No 1 e 1 del Protocollo No 12 e del diritto internazionale generale Tali aspetti sono meglio precisati nel punto 1.3 dell'Allegato 62</p>	<p>Explanation</p> <p>1.3.1 Pregiudizio irreparabile per la sopravvivenza dell'Associazione e la vita associativa dei suoi membri. La pretesa acquisizione gratuita del Fabbricato al patrimonio comunale priva l'Associazione del luogo dove svolgere attività sociali, educative e di formazione impedendo la sopravvivenza della stessa, garantita dai contributi dei propri associati. La diffida preventiva del 30.8.17 aveva come unico scopo impedire all'Associazione di riunirsi. Le misure non erano giustificate o necessarie: nessun rilievo è stato mosso nei confronti di tali attività dell'Associazione. La prevalenza delle attività culturali rispetto all'asserita attività di culto non è mai stata considerata dalle autorità e dalle Corti. Le misure non erano proporzionate: se si voleva sanzionare un'attività di culto sarebbe bastato limitare tale presunta attività, senza pregiudicare l'esistenza dell'Associazione e tutte le altre attività svolte nel Fabbricato. Oltre a impedire i diritti tutelati dall'Articolo 9, tali misure hanno reso impossibile a molti genitori impartire ai figli una conoscenza della lingua e cultura araba, diritto tutelato dall'Articolo 2 del Protocollo No 1.</p>
<p>Articolo 1 del Protocollo No 1 – alla luce degli Articoli 6, 9 e 11, 14 della Convenzione, dell'Articolo 1 del Protocollo No 12 e del diritto internazionale generale Tali aspetti sono meglio precisati nel punto 1.4 dell'Allegato 62</p>	<p>1.4.1 Violazione del diritto di proprietà dell'Associazione sul Fabbricato e illegittimità di un'espropriazione senza indennizzo. I provvedimenti delle autorità locali hanno prima impedito il pacifico utilizzo del Fabbricato sia per l'esercizio delle attività culturali, sociali ed educative che per la celebrazione di riti tradizionali, non offrendo alcuno spazio alternativo o misure meno invasive del diritto di proprietà. Successivamente, tali misure hanno preteso l'acquisizione gratuita del Fabbricato al patrimonio comunale, senza indennizzo alcuno e con una sanzione pecuniaria. La Comunicazione di cambio di destinazione d'uso senza opere del 10.5.2017 rappresentava titolo mai contestato per adibire l'immobile a sede di associazione culturale e l'esercizio delle attività culturali era pienamente ammesso nel Fabbricato dal Piano Governo Territorio. L'Ordinanza del 22.6.16 era abnorme contestando un presunto cambio di destinazione d'uso 'senza opere' basato su presunti comportamenti occasionali. L'intimazione del 30.8.2017 era irrilevante del diritto di proprietà, in quanto limitava preventivamente il godimento dell'immobile per 'qualsiasi attività di culto', nonostante le attività culturali fossero messe a disposizione. Il provvedimento 43386 dell'11.10.17 configura un vero e proprio esproprio senza indennizzo. Le interferenze non rispettano il principio di legalità, applicando a meri comportamenti disposizioni in materia di abusivismo edilizio, mai contestati all'Associazione, come l'art. 31 del d.p.r. 380/2001; sarebbe infatti impossibile per l'Associazione 'rimuovere' dei meri comportamenti. Non vi era interesse pubblico legittimo per tali misure estreme, quanto motivazioni di natura politica. Le interferenze non rispettano il principio di proporzionalità provocando conseguenze irreparabili e definitive sul diritto di proprietà dell'Associazione e ponendola in uno stato di incertezza sulla sua stessa sopravvivenza. La privazione definitiva della proprietà senza alcuna indennizzo è un'interferenza non proporzionata ed ingiustificata, ammissibile solo in casi eccezionali come stabilito dalla Corte (Former King of Greece and others v. Greece § 89).</p>
<p>Articolo 14 della Convenzione e Articolo 1 del Protocollo No 12, con riferimento agli Articoli 6, 9, 11 e 1 del Protocollo No 1 e del diritto internazionale generale Tali aspetti sono meglio precisati nel punto 1.5 dell'Allegato 62</p>	<p>1.5.1 Assenza di imparzialità di fronte al fenomeno religioso. Le continue azioni e dinieghi e la totale mancanza di dialogo nei confronti dell'Associazione sono influenzate da evidenti motivi politici, elettorali discriminatori nei confronti dell'Associazione e della comunità musulmana che non sono mai stati applicati verso altre comunità. Attività occasionali di preghiera durante celebrazioni di riti vengono effettuate normalmente in luoghi sede di attività culturali ad ispirazione religiosa ma mai si era assistito ad un simile accanimento. Tale aspetto è comprovato esplicitamente da programmi elettorali e da dichiarazioni di politici e amministratori locali e nazionali. 1.5.2 Discriminazione con riferimento ai diritti processuali. Attraverso la mancata partecipazione di esperti o mediatori culturali nel procedimento decisivo aspetti culturali di una minoranza sono stati valutati con gli stessi strumenti applicati nei confronti del gruppo culturale maggioritario nello Stato, da soggetti che non ne avevano le necessarie competenze, pregiudicando irreparabilmente il diritto ad un giusto processo dell'Associazione.</p>
<p>Commenti finali e richiesta di trattazione prioritaria, precisati nel punto 1.6 dell'Allegato 62</p>	<p>1.6 Si chiede: rimozione delle violazioni della Convenzione; equa soddisfazione per danni materiali, morali e spese legali, da precisarsi nelle successive fasi; trattazione prioritaria del Ricorso in quanto questione di interesse generale e problema strutturale.</p>

G. Compliance with admissibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention

For each complaint, please confirm that you have used the available effective remedies in the country concerned, including appeals, and also indicate the date when the final decision at domestic level was delivered and received, to show that you have complied with the six-month time-limit.

63. Complaint Violazione dell'Articolo 6	Information about remedies used and the date of the final decision -L'assenza di motivazione e la mancata partecipazione di un esperto alla fase istruttoria è stata contestata nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 3.8.17 (procedimento 1854/2021), nel primo ricorso per motivi aggiunti del 6.10.17 e nel secondo ricorso per motivi aggiunti del 23.10.17. Sui ricorsi si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza 2018/2018 pubblicata il 27.8.18 che ha respinto il Ricorso del 3.8.17, ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti del ricorso del 6.10.17 ed ha accolto in parte i motivi aggiunti del ricorso del 23.10.17, annullando il provvedimento del 17.10.17. Il 20.9.18 è stato presentato Ricorso al Consiglio di Stato (procedimento 7573/2018), su cui il Consiglio di Stato si pronunciava con sentenza 5437/2021 pubblicata il 19.7.21, con si confermava definitivamente la sentenza 2018/2018. Dal 19.7.21 inizia il termine di sei mesi.
Violazione dell'Articolo 9	-La violazione del diritto dell'Associazione di celebrare riti tradizionali, le interferenze ingiustificate e non proporzionali e l'assenza di bilanciamento e imparzialità sono state contestate nel ricorso presso il Tribunale Amministrativo del 3.8.17 (procedimento 1854/2021), nel primo ricorso per motivi aggiunti del 6.10.17 e nel secondo ricorso per motivi aggiunti del 23.10.17. Su tali ricorsi si è espresso il 27.8.18 il Tribunale Amministrativo Regione Lombardia con sentenza 2018/2018 pubblicata il 27.8.18 che ha respinto il ricorso del 3.8.17, ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti del ricorso del 6.10.17 ed ha accolto in parte i motivi aggiunti del ricorso del 23.10.17, annullando il provvedimento del 17.10.17. Il 20.9.18 è stato presentato Ricorso al Consiglio di Stato (7573/2018), su cui il Consiglio di Stato si pronunciava con sentenza 5437/2021 pubblicata il 19.7.21 -da cui decorrono i sei mesi - e confermava la sentenza 2018/2018.
Violazione dell'Articolo 11	-L'impatto delle misure adottate dalle autorità locali sulla vita associativa e sulla sopravvivenza dell'Associazione è stato contestato nel secondo ricorso per motivi aggiunti del 23.10.17. Su tale ricorso si è espresso il 27.8.18 il Tribunale Amministrativo Regione Lombardia con sentenza 2018/2018 pubblicata il 27.8.18 che ha accolto in parte i motivi aggiunti del ricorso del 23.10.17, annullando solo il provvedimento del 17.10.17. Il 20.9.18 è stato presentato Ricorso al Consiglio di Stato (7573/2018) su cui il Consiglio di Stato si pronunciava con sentenza 5437/2021 pubblicata il 19.7.21 - da cui decorrono i sei mesi - confermando la sentenza 2018/2018.
Violazione dell'Articolo 1 del Protocollo No 1	-L'impatto delle misure adottate dalle autorità locali sul diritto di proprietà e la presenza di un'acquisizione gratuita del fabbricato senza indennizzo sono stati contestati nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 3.8.17 (procedimento 1854/2021), nel primo ricorso per motivi aggiunti del 6.10.17 e nel secondo ricorso per motivi aggiunti del 23.10.17. Sui ricorsi si è espresso il 27.8.18 il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza 2018/2018 pubblicata il 27.8.18 che ha respinto il Ricorso del 3.8.17, ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti del ricorso del 6.10.17 ed ha accolto in parte i motivi aggiunti del ricorso del 23.10.17, annullando il provvedimento del 17.10.17. Il 20.9.18 è stato presentato Ricorso al Consiglio di Stato (7573/2018), che si pronunciava con sentenza 5437/2021 pubblicata il 19.7.21 - da cui decorrono i sei mesi - che confermava la sentenza 2018/2018.
Violazione degli Articolo 14 e 1 del Protocollo No 12	-La violazione del principio di non discriminazione verso l'Associazione dai provvedimenti adottati e nei procedimenti interni sono stati contestati nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 3.8.17 (procedimento 1854/2021), nel primo ricorso per motivi aggiunti del 6.10.17 e nel secondo ricorso per motivi aggiunti del 23.10.17. Sui ricorsi si è espresso il 27.8.18 il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza 2018/2018 pubblicata il 27.8.18 che ha respinto il Ricorso del 3.8.17, ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti del ricorso del 6.10.17 ed ha accolto in parte i motivi aggiunti del ricorso del 23.10.17, annullando il provvedimento del 17.10.17. Il 20.9.18 è stato presentato Ricorso al Consiglio di Stato (7573/2018).